Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Mercoledì, 15 febbraio 1928 - Anno VI** **Numero 38**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma: Elenco delle cartelle 6 per cento, serie 1ª, sorteggiate nella 4ª estrazione del 1° febbraio 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 1° e 2 febbraio 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 525.

LEGGE 5 gennaio 1928, n. 134.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1927, numero 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale e proroghe di termini per le esecuzioni di lavori nelle zone terremotate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale e proroghe di termini per le esecuzioni di lavori nelle zone terremotate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 526.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2795.

Approvazione della Convenzione relativa all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua settima sessione (Ginevra 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie alla Convenzione relativa all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua settima sessione (Ginevra 1925), e di cui è annesso il testo nella traduzione italiana.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dalla data della registrazione della ratifica della Convenzione, di cui all'art. 1, presso il Segretariato della Società delle Nazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TRADUZIONE.

Convenzione relativa all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII sessione,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori nazionali e stranieri vittime di infortuni sul lavoro, seconda questione iscritta all'ordine del giorno della sessione, e

dopo aver deciso che tali proposte assumessero la forma di un progetto di convenzione internazionale,

adotta, oggi 5 giugno 1925, il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:

Art. 1.

Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna di accordare ai sudditi di ogni altro Membro che l'abbia pure ratificata, che siano vittime di infortuni sul lavoro avvenuti sul proprio territorio, o ai loro aventi diritto, lo stesso trattamento che esso assicura ai propri sudditi, in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.

Questa eguaglianza di trattamento sarà assicurata ai lavoratori stranieri e ai loro aventi diritto senza alcuna condizione di residenza. Tuttavia, per ciò che riguarda i pagamenti che un Membro o i suoi sudditi avessero da fare fuori del territorio del detto Membro in virtù di tale principio, le disposizioni da adottarsi saranno regolate, se sarà necessario, mediante accordi particolari coi Membri interessati.

Art. 2.

Per la riparazione degli infortuni sul lavoro sopravvenuti a lavoratori occupati in modo temporaneo o saltuario sul territorio di un Membro per conto di un'impresa situata

sul territorio di un altro Membro, può essere previsto che sarà applicata la legislazione di questo ultimo, mediante accordo speciale fra i Membri interessati.

Art. 3.

I Membri che ratificano la presente Convenzione e presso i quali non esiste un regime di risarcimento o di assicurazione degli infortuni sul lavoro a sistema tariffario convengono di istituire un tale regime entro un termine di tre anni a datare dalla loro ratifica.

Art. 4.

I Membri che ratificano la presente Convenzione s'impegnano a prestarsi mutua assistenza allo scopo di facilitarne l'applicazione nonchè di facilitare l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti rispettivi in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, e comunicare all'Ufficio internazionale del lavoro, che ne informerà gli altri Membri interessati, ogni modificazione alle leggi ed ai regolamenti in vigore in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.

Art. 5.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste alla parte XIII del Trattato di Versailles e alle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace, saranno comunicate al Segretario generale della Società delle Nazioni e da lui registrate.

Art. 6.

La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal Segretario generale.

Successivamente, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dalla data in cui ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 7.

Non appena le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il Segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà pure ad essi la registrazione delle ratifiche che gli verranno in seguito comunicate dagli altri Membri dell'Organizzazione.

Art. 8.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 6, ogni Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 al più tardi al 1° gennaio 1927 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per assicurarne l'attuazione.

Art. 9.

Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarla alle sue colonie, ai suoi possedimenti o protettorati, in conformità alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 10.

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla al termine di un periodo di due anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto che da un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà, almeno una volta ogni due anni, presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e deliberare sull'opportunità di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 12.

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 527.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2718.

Trasformazione dell'Istituto per le case economiche di Milano in Sezione autonoma case economiche dell'Istituto per le case popolari della città stessa, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1924, n. 375, con il quale venne eretto in ente morale, presso l'Istituto per le case popolari di Milano, l'Istituto per le case economiche, con sede in Milano, e ne venne approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1490, contenente modifiche al predetto statuto;

Viste le deliberazioni 11 maggio e 24 settembre 1927 dell'Istituto per le case economiche, 27 maggio e 7 novembre 1927 dell'Istituto per le case popolari di Milano, con le quali sono state proposte la trasformazione dell'Istituto per le case economiche in Sezione autonoma case economiche dell'Istituto per le case popolari di Milano e alcune modificazioni dello statuto vigente;

Vista l'istanza 20 giugno 1927 con la quale l'Istituto per le case economiche ha chiesto l'approvazione di dette modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253, e 10 marzo 1926, n. 386;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la trasformazione dell'Istituto per le case economiche in Sezione autonoma case economiche dell'Istituto per le case popolari di Milano, con sede in Milano, e il

suo statuto organico, approvato con il R. decreto 7 marzo 1924, n. 375, e modificato con il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1490, è sostituito dall'altro composto di 35 articoli, annesso al presente decreto, visto e firmato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 4. — CASATI.

Statuto della Sezione autonoma case economiche dell'Istituto per le case popolari di Milano.

Denominazione e scopi della Sezione.

Art. 1.

L'Istituto per le case economiche di Milano, costituito presso l'Istituto per le case popolari di Milano e riconosciuto in ente morale con R. decreto 7 marzo 1924, n. 375, assume la denominazione di « Sezione autonoma case economiche dell'Istituto per le case popolari di Milano ».

La Sezione ha per iscopo la costruzione, nel territorio del comune di Milano e dei Comuni finitimi, di case economiche da cedere in vendita o eccezionalmente in affitto, per appartamenti separati, secondo le norme del presente statuto e in conformità delle disposizioni di legge sulle case economiche.

La sede della Sezione è in Milano, presso l'Istituto per le case popolari.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Sezione ha facoltà:

a) di costruire stabili aventi i caratteri delle case economiche, per cederli in vendita o eccezionalmente in affitto, a termini del precedente articolo;

b) di procedere al riscatto, nei casi in cui essa giudichi opportuno o necessario, delle abitazioni precedentemente cedute in vendita, nelle ipotesi previste dal presente statuto;

c) di procedere all'acquisto di stabili che abbiano i caratteri delle case economiche, per destinarli agli scopi di cui al comma *a*), di ridurre a case economiche stabili non ancora compiuti di cui si sia procurata la proprietà, di comperare o permutare aree per uso proprio e di venderle per la costruzione di case popolari o economiche ed anche a privati, quando le ritenga esuberanti o inutilizzabili per i bisogni o i mezzi della Sezione;

d) di provvedere alla amministrazione e gestione dei propri stabili e di quelli già ceduti o da cedersi in vendita, e di assumere tale incarico anche per conto di altri enti;

e) di compiere qualsiasi altra operazione che essa giudichi utile per il raggiungimento delle proprie finalità, escluse quelle di carattere aleatorio.

Mezzi.

Art. 3.

La Sezione trae i mezzi pel suo funzionamento dal capitale e dal credito.

Il capitale è costituito:

a) dai conferimenti dell'Istituto per le case popolari di Milano;

b) da quote nominative da L. 250 ciascuna, da sottoscriversi da quanti vogliano assicurare la cessione in vendita o in affitto di case o appartamenti a favore proprio o di terze persone o intendano concorrere all'incremento della Sezione;

c) da conferimenti a fondo perduto, sotto forma di elargizioni, donazioni, eredità;

d) dalle riserve.

Per quanto riguarda il credito, il Consiglio ha facoltà di assumere mutui semplici e con ipoteca, di farsi aprire conti correnti, di accettare sovvenzioni e di compiere operazioni di credito di qualsiasi altra natura rispondenti ai fini della Sezione, escluse quelle che abbiano carattere aleatorio.

Art. 4.

I conferimenti di capitale di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente debbono essere preventivamente accettati dal Consiglio d'amministrazione, che non è tenuto a comunicare i motivi per i quali esso neghi eventualmente la sua approvazione.

Per i versamenti delle somme conferite, il Consiglio ha facoltà di accordare la rateazione che riterrà opportuna in relazione all'entità del conferimento, fino ad un limite massimo di cinque anni, e di determinare le norme per la valutazione dei conferimenti eventualmente effettuati in immobili.

Art. 5.

Le quote nominative di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 sono alienabili in tutti i modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge per i titoli nominativi. Per i trasferimenti tra vivi si esige la preventiva approvazione del Consiglio d'amministrazione della Sezione.

Nel caso che le quote siano trasferite a più persone cumulativamente, sia per atto tra vivi che per successione, queste dovranno designare un loro rappresentante che, nei rapporti colla Sezione, sarà considerato quale unico titolare della quota indivisa a tutti gli effetti del presente statuto.

In caso di morte del possessore di una o più quote sociali, il Consiglio avrà facoltà di procedere al rimborso del capitale agli aventi diritto e il rimborso verrà fatto o al valore nominale o a quello effettivo se questo, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, è inferiore a quello nominale.

Un elenco nominativo dei possessori di quote nominative e dei relativi versamenti sarà tenuto in corrente presso la Sezione, a libera visione dei possessori medesimi.

Art. 6.

Ai conferimenti dell'Istituto per le case popolari di Milano ed alle quote nominative, di cui alle lettere *a*) e *b*) rispettivamente dell'art. 3, sarà attribuito, sugli utili di esercizio e in base al bilancio consuntivo annuale, un interesse nella misura non mai superiore al 5 % delle somme versate.

Amministrazione e gestione della Sezione.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione della Sezione è composto:

a) dal presidente dell'Istituto per le case popolari di Milano, che è di diritto anche presidente della Sezione;

b) dai componenti il Consiglio dell'Istituto per le case popolari predetto;

c) da un rappresentante dei sottoscrittori di quote nominative, nominato fra essi secondo le norme contenute nell'articolo seguente.

Art. 8.

La votazione per la nomina del membro di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente ha luogo nel giorno e nel posto designati dal presidente della Sezione, il quale vi presiede personalmente coll'assistenza del segretario, oppure delega tale incarico ad altra persona scelta fra i membri del Consiglio d'amministrazione.

Nella votazione ogni sottoscrittore di quote nominative avrà diritto ad un voto ogni dieci quote sottoscritte e in corrente coi versamenti. Il possessore di meno di dieci quote non ha diritto a voto.

Ogni avente diritto potrà farsi rappresentare con delega scritta.

La votazione si fa a schede segrete e si intenderà eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si procederà alla votazione di ballottaggio fra i vari candidati che abbiano ottenuto lo stesso maggior numero di voti.

Art. 9.

I membri del Consiglio d'amministrazione debbono essere elettori amministrativi del comune di Milano, ivi residenti.

Non possono essere nominati consiglieri, e decadono dal loro ufficio, coloro che abbiano liti vertenti sia colla Sezione che coll'Istituto per le case popolari di Milano, oppure incarichi compensati direttamente o indirettamente, salvo le indennità assegnate ai consiglieri medesimi a termini dell'art. 14.

Non possono appartenere al Consiglio d'amministrazione contemporaneamente gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero, e la relativa incompatibilità colpisce il membro meno anziano di età.

Non potranno essere locatari nè assegnatari di case o di appartamenti più di quattro membri del Consiglio, i quali dovranno astenersi dal prender parte alle discussioni ed alle votazioni quando si tratti di affari che li riguardino personalmente.

I rappresentanti dei sottoscrittori di quote nominative decadono dal loro ufficio in caso di cessione delle quote stesse.

Art. 10.

Valgono pel rappresentante dei sottoscrittori di quote nominative le stesse norme circa la ineleggibilità e le incompatibilità nella carica di consigliere e la decadenza, stabilite per gli altri membri del Consiglio. Verificandosi il caso si provvederà con le stesse norme di cui all'art. 8 alla sostituzione e il nuovo eletto rimarrà in carica solo quanto sarebbe rimasto il predecessore.

Art. 11.

Il Consiglio si intende costituito quando siano in carica almeno sette dei suoi membri, oltre il presidente.

La durata in carica del presidente e dei consiglieri di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 è quella di tre anni prevista dallo statuto dell'Istituto per le case popolari. Il rappresentante dei sottoscrittori di quote nominative durerà in carica pure tre anni e sarà rieleggibile.

Art. 12.

Fermo, per la designazione del presidente, il disposto dell'articolo 7, il Consiglio eleggerà nel proprio seno un vice-presidente, oppure, in luogo di esso, un consigliere delegato, determinandone i poteri e le attribuzioni.

Esso eleggerà altresì il proprio segretario, il quale avrà voto puramente consultivo se scelto all'infuori dei membri del Consiglio.

E' in facoltà del Consiglio di nominare anche direttori e procuratori, con quei poteri che crederà loro attribuire pel migliore andamento dell'azienda.

Art. 13.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice-presidente o dal consigliere delegato, ed in caso di loro mancanza o impedimento da uno degli altri consiglieri in ordine di anzianità di età.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque membri oltre chi presiede, e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevarrà il voto cui aderì chi presiede.

Art. 14.

Ai membri del Consiglio è corrisposta una indennità di lire cinquanta per seduta.

Il Consiglio potrà inoltre assegnare una indennità per le rispettive prestazioni al presidente, al vice-presidente o al consigliere delegato e a quei consiglieri a cui abbia demandati speciali incarichi.

Art. 15.

I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti nei quali siano personalmente interessati o che interessino loro parenti ed affini fino al quarto grado o società delle quali siano amministratori, gerenti o soci illimitatamente responsabili.

Art. 16.

Il Consiglio si raduna dietro invito del presidente o di chi ne fa le veci, almeno una volta al mese, alla sede della Sezione o in quell'altro luogo che sarà determinato nella lettera d'invito.

Il presidente può convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario e deve farlo quando gliene sia presentata domanda scritta da almeno due membri, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione sommaria degli oggetti da trattare, debbono essere trasmessi ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza, nei quali basta sieno comunicati il giorno prima. L'urgenza deve essere dichiarata nell'avviso di convocazione.

Art. 17.

Al presidente, al vice-presidente o al consigliere delegato spetta singolarmente la rappresentanza della Sezione di fronte ai terzi e in giudizio.

La firma degli atti spetta al presidente od a chi ne fa le veci, oppure al consigliere delegato, ognuno in unione al segretario od a chi sia delegato dal Consiglio a sostituirlo.

Art. 18.

Il Consiglio d'amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione riguardanti la gestione della Sezione e il raggiungimento delle sue finalità, entro i limiti segnati dal presente statuto.

Oltre alla facoltà di acquistare e vendere e alle altre facoltà tutte contenute e richiamate nel presente statuto, esso potrà quindi transigere e compromettere in arbitri, consentire ipoteche passive, accendere, postergare, ridurre e radiare ipoteche attive e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche legali con esonero del conservatore delle ipoteche da responsabilità, autorizzare e compiere operazioni col Debito pubblico, con la Cassa depositi e prestiti e con qualsiasi ufficio pubblico o privato, costituire diritti di servitù attive e passive.

Art. 19.

Fungono da revisori dei conti della Sezione i tre revisori dell'Istituto per le case popolari di Milano, ai quali se ne aggiungerà un quarto nominato dai sottoscrittori di quote nominative di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 dello statuto colle norme stabilite nell'art. 8, tutti con le funzioni, facoltà e responsabilità attribuite ai sindaci delle società anonime, in quanto applicabili.

L'emolumento da corrispondere loro verrà determinato dal Consiglio d'amministrazione all'atto della approvazione del bilancio annuale.

Art. 20.

L'anno di gestione va dal 1° ottobre al 30 settembre.

Non più tardi del 31 dicembre di ogni anno il Consiglio approverà il bilancio consuntivo della gestione dell'anno amministrativo precedente, secondo le ordinarie norme contabili ed amministrative.

Gli utili netti che risulteranno dopo prelevati gli interessi alle quote nominative di cui all'art. 6, dedotta una quota non inferiore al ventesimo da devolvere alla riserva ordinaria, saranno assegnati ad aumento del patrimonio della Sezione.

La riserva ordinaria di cui al comma precedente dovrà essere impiegata in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 21.

Il bilancio, accompagnato da una relazione del Consiglio sull'andamento dell'azienda e dalla relazione dei revisori dei conti, sarà sempre tenuto a disposizione dei sottoscrittori di quote nominative e trasmesso al competente Ministero, a sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22.

I consiglieri sono responsabili dell'andamento della Sezione a termini delle disposizioni in vigore circa la responsabilità civile e circa quella amministrativa prevista dalla legge comunale e provinciale.

Gli amministratori e il direttore rispondono in proprio e in solido dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto e dell'esatta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Gli incaricati del maneggio di denaro e di valori della Sezione dovranno prestare una congrua cauzione, nella misura e nella forma stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Le somme eccedenti la necessaria disponibilità di cassa per i bisogni ordinari, dovranno sempre essere depositate presso la Cassa di risparmio locale o in una banca secondo che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, si uniscano alla maggiore sicurezza anche le migliori condizioni e facilitazioni.

I valori, titoli o documenti equivalenti saranno custoditi in apposita cassaforte o depositati in cassette di custodia al nome della Sezione, e non si potrà procedere a movimenti di sorta senza il concorso di almeno due persone, delle quali una dovrà essere un componente il Consiglio.

I valori o titoli che fossero depositati presso gli Istituti predetti, non potranno essere prelevati se non dietro ordine portante le firme di cui all'art. 17.

Vendita e locazione di appartamenti e case.

Art. 23.

Gli stabili che la Sezione costruirà od acquisterà per la cessione in vendita o per l'affitto, tanto in casette isolate che per appartamenti in case a piani multipli, dovranno avere, od essere posti in condizioni di avere, i caratteri stabiliti per le case economiche a tutti gli effetti di legge e corrispondere alle altre prescrizioni comunali di edilizia e di igiene.

Le casette e gli appartamenti non potranno essere venduti o dati in locazione se non a persone che non siano proprietarie, nei comuni in cui si svolge l'attività della Sezione, di fabbricati iscritti al catasto urbano gravati per più di cinquanta lire all'anno per imposta erariale principale, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulle case popolari ed economiche.

Art. 24.

Per le case od appartamenti da vendere il Consiglio determinerà il prezzo e tutte le condizioni della vendita in relazione alle disposizioni di legge in materia, e, trattandosi di appartamenti da vendersi separatamente, fisserà anche in apposito regolamento, obbligatorio per tutti gli acquirenti della stessa casa, le condizioni per il regime degli appartamenti medesimi e per l'uso dei locali e spazi comuni.

Art. 25.

Per il pagamento del prezzo, qualora esso non venga saldato per intero all'atto della vendita, si osserveranno le norme seguenti:

All'atto della vendita dovrà dagli acquirenti essere versato in contanti un acconto che corrisponderà alla differenza fra il prezzo di vendita dell'immobile e la somma che su di esso sia possibile ottenere coi mutui di cui al comma seguente, da assumersi secondo le norme sancite dall'articolo 28 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche.

Salvo il disposto dell'ultimo comma di tale articolo, l'acconto non potrà quindi essere inferiore al 25 per cento del costo dell'immobile venduto.

Qualora l'aspirante non abbia disponibile l'acconto necessario, il Consiglio potrà stabilire che, versata una prima metà, l'altra metà venga versata ratealmente in un periodo non superiore a tre anni. In questo caso la stipulazione della vendita sarà rimandata a seguito integrale pagamento di tutto l'acconto fissato e nel frattempo la casa o l'appartamento verranno concessi all'aspirante in semplice affitto.

I mutui da accollarsi agli acquirenti per la residua somma fino a formare il prezzo convenuto per la vendita, saranno contratti presso enti autorizzati dalla legge, e, eventualmente, potranno anche concedersi dalla stessa Sezione, qualora ciò sia ritenuto opportuno e sia consentito dalle disponibilità finanziarie della Sezione.

Le modalità per la stipulazione dei mutui e per la esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno stabilite a seconda dei casi dal Consiglio d'amministrazione, sempre sotto l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Agli acquirenti dovrà sempre essere riservato il diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi epoca tutto o parte del mutuo contratto residuo.

Art. 26.

Il Consiglio d'amministrazione avrà cura di stabilire nell'atto di vendita le pattuizioni necessarie a cautelare la Sezione nel caso di inadempienza nei pagamenti, oppure di abusiva variazione nella destinazione dei locali da parte degli acquirenti e di conseguente rescissione del contratto di vendita dell'immobile, disciplinando inoltre con opportune norme il diritto che la Sezione, a mente dell'art. 2, si riserva per la prelazione nel riacquisto dell'immobile venduto pel caso in cui gli acquirenti siano inadempienti agli obblighi assunti o vogliano comunque procedere a loro volta alla cessione.

Art. 27.

Durante il periodo fissato per l'ammortamento del prezzo di un alloggio e fino a che l'acquirente non ne abbia saldato l'importo, egli non potrà senza il consenso della Sezione:

a) vendere e cedere in affitto, anche parzialmente, la casa o l'appartamento, nè ospitarvi con carattere di stabilità persone estranee alla propria famiglia;

b) apportare modificazioni o trasformazioni allo stabile, nè destinarlo ad usi diversi da quelli per cui fu venduto, nè imporvi servitù, oneri o vincoli di qualsiasi natura, all'infuori delle ipoteche per il pagamento del prezzo, secondo il disposto del precedente articolo 25.

Il Consiglio nel concedere la chiesta autorizzazione potrà imporre all'acquirente le condizioni che crederà opportune a salvaguardia dei diritti della Sezione e potrà anche negare la autorizzazione stessa senza essere tenuto a palesarne i motivi.

In ogni caso la decisione del Consiglio è insindacabile.

Art. 28.

Le domande per l'acquisto delle case e appartamenti dovranno dagli acquirenti essere presentate al Consiglio di amministrazione, che non sarà tenuto a dichiarare i motivi per i quali non intende eventualmente di accoglierle.

A parità di ogni altra condizione che il Consiglio ritenga opportuno stabilire per l'assegnazione in vendita delle case, dovrà darsi successivamente la preferenza:

1° a chi già occupi la casa o l'appartamento come affittuario;

2° a chi da un maggior numero di anni abbia residenza di fatto nel comune di Milano.

Art. 29.

La Sezione potrà provvedere all'affitto degli stabili di sua proprietà, secondo è consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

I canoni di affitto e le altre pattuizioni del contratto saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione, il quale, nel decidere circa le domande degli aspiranti, si atterrà agli stessi criteri di assegnazione stabiliti nell'articolo precedente.

Nessun inquilino potrà subaffittare in tutto od in parte i locali affittatigli, nè ospitarvi con carattere di stabilità persone estranee alla propria famiglia, a meno che abbia avuta espressa autorizzazione del Consiglio.

E' pure proibito tenere locanda o pensione.

In nessun caso potrà essere concesso l'uso gratuito dei locali.

Le disdette date dal Consiglio sono insindacabili.

Disposizioni varie.

Art. 30.

La Sezione ha l'obbligo di notificare al Ministero competente l'indirizzo postale ed ogni successiva modificazione di esso, nonchè di fornire tutte le informazioni e notizie statistiche che dal Ministero stesso fossero richieste.

Art. 31.

Il Consiglio d'amministrazione, con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, potrà deliberare modificazioni al presente statuto, le quali dovranno essere trasmesse quindi al competente Ministero per la definitiva approvazione; esse non avranno vigore se non dopo l'approvazione con decreto Reale.

Art. 32.

La Sezione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, il quale la esercita direttamente o a mezzo del prefetto di Milano, disponendo all'uopo verifiche od ispezioni. Lo stesso Ministero, in caso di grave inadempimento delle disposizioni di legge o di inosservanza dello statuto, ovvero di impossibilità di funzionamento del Consiglio d'amministrazione, può procedere allo scioglimento del Consiglio medesimo e alla nomina di un amministratore provvisorio.

Quando la Sezione sia nell'impossibilità di conseguire il proprio scopo, il Ministero può, sentito il Consiglio di Stato, procedere con decreto Reale allo scioglimento della Sezione.

Art. 33.

La cessazione della Sezione potrà avvenire anche in caso di constatata impossibilità al conseguimento dei propri scopi, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, il quale provvederà alla nomina dei liquidatori ed alla determinazione dei loro poteri.

Per la validità della deliberazione varranno le norme contenute nell'articolo 31.

Art. 34.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Sezione si procederà al rimborso delle quote nominative di cui alla lettera b) dell'art. 3, dopo soddisfatti tutti gli obblighi assunti verso l'Istituto per le case popolari e verso i terzi.

La messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri dovranno essere preventivamente approvate dal Ministero dell'economia nazionale, al quale spetterà pure, a liquidazione avvenuta, di omologarne le risultanze e il piano di reparto, senza di che essa non sarà produttiva di effetti giuridici.

L'eventuale avanzo del capitale e tutte le altre attività residue saranno devolute all'Istituto per le case popolari di Milano.

Art. 35.

Per quanto non è disciplinato dal presente statuto saranno applicabili le disposizioni delle vigenti leggi e regolamenti relativi.

Si dichiara che il presente statuto è conforme allo statuto vigente con le modificazioni approvate dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto per le case economiche di Milano in seduta 24 settembre 1927 e ratificate dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto per le case popolari di Milano in seduta 7 novembre 1927, secondo risulta dai rispettivi libri dei verbali.

Milano, li 13 dicembre 1927 - Anno VI

Istituto per le case economiche - Istituto per le case popolari di Milano.

Il presidente: G. BORGOMANERI.

Il segretario generale: G. DE MATTIA.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 528.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2796.

Aumento dell'assegnazione annua concessa alla Nave scuola marinaretti « Scilla ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1085, e sue successive modificazioni, circa provvedimenti per le navi scuola marinaretti;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare l'annua sovvenzione per la Nave scuola marinaretti « Scilla »;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'annua sovvenzione di L. 12,000 stabilita per la Nave scuola marinaretti « Scilla » con l'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, è elevata a L. 24,000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le varianti dipendenti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 132. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927.

Radiazione dei corsi d'acqua cavo Rigosella e colatore Redefossi dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 giugno 1921, n. 7342, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, registro n. 14 lavori pubblici, foglio n. 3372, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, ai cui numeri 40 e 53 sono rispettivamente iscritti, per tutto il loro corso, il cavo Rigosella ed il colatore Redefossi;
Vista la sentenza 10-19 giugno 1926 del Tribunale delle acque di Milano, nella causa promossa con ricorso 24 marzo 1922 dal comune di Milano, in persona del suo sindaco pro-tempore contro il prefetto di Milano anche pel Ministero dei lavori pubblici per cancellazione dei cavi Rigosella e Redefossi dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;
Ritenuto che con detta sentenza il Tribunale delle acque di Milano ha ordinato la radiazione del cavo Rigosella dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, ed ha respinto la domanda del comune di Milano, per radiazione del cavo Redefossi dall'elenco stesso;
Vista l'altra sentenza 13 luglio-13 agosto 1927, con la quale il Tribunale superiore delle acque pubbliche, pronunziando sugli appelli proposti rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici e dal comune di Milano, avverso la sentenza 10-19 giugno 1926 del Tribunale delle acque pubbliche di Milano, ha rigettato l'appello promosso dal Ministero dei lavori pubblici ed accolto quello del comune di Milano dichiarando, in parziale riforma della sentenza impugnata, la privata proprietà del cavo Redefossi e ordinandone la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;
Vista la nota 12 settembre 1927, n. 13784, della Regia avvocatura erariale generale che esclude l'opportunità di ricorrere avverso la predetta sentenza;
Ritenuto che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione dei cavi Rigosella e Redefossi dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;
Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I corsi d'acqua cavo Rigosella e colatore Redefossi, già inscritti per tutto il loro corso, rispettivamente ai numeri

40 e 53 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, approvato col Nostro decreto 2 giugno 1921 sopracitato, sono radiati dall'elenco stesso.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETI MINISTERIALI 4 febbraio 1928.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Amedeo Belli, nato a Tarquinia (Roma) il 22 febbraio 1887 da Domenico e da Clotilde Merendi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Amedeo Belli il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 18 gennaio 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Amedeo Belli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
SUARDO.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Teresa Stefani, nata a Tarquinia (Roma) il 18 agosto 1890 da Tommaso e da Ludovica Bellucci, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Teresa Stefani il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 18 gennaio 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Teresa Stefani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1928.
Norme per l'illuminazione delle targhe di riconoscimento di alcune specie di autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, che detta norme per la circolazione sulle strade ed aree pubbliche;
Visto il R. decreto 13 marzo 1927, n. 314, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2730;

Decreta:

Art. 1.

I proprietari degli autoveicoli destinati esclusivamente al trasporto di cose e le ditte esercenti linee automobilistiche regolarmente concesse od autorizzate sono esentati in via provvisoria dall'obbligo di munire i loro veicoli del sistema e dei dispositivi elettrici per illuminare la targa di riconoscimento, prescritti dall'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 314.
Qualora si valgano della facoltà accordata con la disposizione precedente è fatto obbligo ai proprietari ed alle ditte suindicati di illuminare a luce bianca la targa di riconoscimento o con una sorgente luminosa posta superiormente alla targa e protetta da una copertura verso l'esterno o con due fanalini situati lateralmente alla targa stessa.
Nell'uno come nell'altro sistema l'intensità della sorgente luminosa deve essere tale da rendere leggibili egualmente tutte le cifre e le lettere a distanza non minore di trenta metri.
Rimane fermo l'obbligo che i dispositivi anzidetti proiettino luce rossa all'indietro.

Art. 2.

Le Amministrazioni militari sono esentate in via definitiva dall'obbligo di applicare il sistema ed i dispositivi elettrici per illuminare la targa di riconoscimento, di cui all'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 314, agli autoveicoli destinati al trasporto di cose, alle autospeciali, ai carri armati, alle autoblindate, agli autocamions, alle trattrici ed ai trattori.
I veicoli anzidetti devono portare nella parte posteriore un fanale collocato in maniera da poter illuminare la targa di riconoscimento e proiettare all'indietro luce rossa.

Art. 3.

Le Amministrazioni militari sono inoltre esentate dall'obbligo di applicare il sistema ed i dispositivi elettrici per

illuminare la targa di riconoscimento, di cui all'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 314, ai motocicli attualmente in circolazione.

I motocicli devono portare nella parte posteriore un fanale collocato in maniera da poter illuminare la targa di riconoscimento e proiettare all'indietro luce rossa.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° marzo 1928 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

DECRETO PREFETTIZIO 31 gennaio 1928.

Fissazione della sede municipale del nuovo comune di Cavaglio-Spoccia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Veduto il R. decreto 24 novembre 1927, n. 2276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1927, numero 290, col quale i comuni di Cavaglio San Donnino e di Spoccia sono stati riuniti in unico Comune denominato « Cavaglio-Spoccia »;

Ritenuto che occorre stabilire la sede municipale del detto comune di Cavaglio-Spoccia;

Veduto il foglio 25 gennaio 1928, n. 15349-2/36934 del Ministero dell'interno (Div. II, Sez. III), con cui si comunica che è demandato al prefetto di provvedervi;

Decreta:

La sede municipale del comune di Cavaglio-Spoccia è stabilita nell'abitato della frazione « Lunecco », località comunemente detta « Ponte di Falmenta ».

Il commissario prefettizio del comune di Cavaglio-Spoccia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Novara, addì 31 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CANTORE.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Ivancich fu Simone, nato a Trieste l'8 febbraio 1862 e residente a Trieste, Riva Nazario Sauro 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Digiovanni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Ivancich è ridotto in « Digiovanni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giacomo Kapus di Giacomo, nato a Trieste il 27 ottobre 1894 e residente a Trieste, via San Michele n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Capussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giacomo Kapus è ridotto in « Capussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Kapus nata Pelos-Covan fu Domenico, nata il 1° gennaio 1899, moglie;
2. Giacomo di Giacomo, nato il 13 luglio 1917, figlio;
3. Beatrice di Giacomo, nata il 27 novembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Kozuh fu Giusto, nato a Trieste il 20 marzo 1891 e residente a Trieste, via Valdirivo n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cossuta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Kozuh è ridotto in « Cossuta ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Kozuh nata Koscheluh di Giovanni, nata il 26 maggio 1900, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 26 luglio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Erminia Turco vedova Kralj fu Michele, nata a Trieste il 6 febbraio 1853 e residente a Trieste, via dei Gelsi n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Erminia Turco vedova Kralj è ridotto in « Crali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Edoardo Katalan di Matteo, nato a Trieste il 12 agosto 1879 e residente a Trieste, via G. Gatteri n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Catalan »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Edoardo Katalan è ridotto in « Catalan ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ortensia Katalan nata Camerra di Riccardo, nata il 14 giugno 1889, moglie;
2. Licia di Edoardo, nata il 23 aprile 1918, figlia;
3. Lucio di Edoardo, nato il 13 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Vittorio Kenich fu Luigi, nato a Trieste il 13 giugno 1881 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cheni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Kenich è ridotto in « Cheni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Kenich nata Malligoi fu Giuseppe, nata il 25 febbraio 1891, moglie;
2. Mario di Vittorio, nato il 29 gennaio 1917, figlio;
3. Vittorio di Vittorio, nato il 6 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Raimondo Kronsteiner fu Francesco, nato a Fiume il 25 luglio 1886 e residente a Trieste, Servola Ferriera 1237, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Costerni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Raimondo Kronsteiner è ridotto in « Costerni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Kronsteiner nata Cestnik di Giovanni, nata il 7 ottobre 1893, moglie;
2. Norma di Raimondo, nata il 12 febbraio 1913, figlia;
3. Ermanno di Raimondo, nato il 21 gennaio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 14 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.19	Belgrado	33.30
Svizzera	363.18	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.026	Albania (Franco oro)	365.15
Olanda	7.605	Norvegia	5.03
Spagna	321.12	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.075
Berlino (Marco oro)	4.504	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.665	Danimarca	5.06
Praga	56.075	Rendita 3,50 %	74.025
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.28	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.05	Consolidato 5 %	83.90
New York	18.875	Littorio 5 %	83.775
Dollaro Canadese	18.835	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.50
Oro	364.20		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 274.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data della ricevuta: 4 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Cotacicco Aniello fu Domenico per conto di Tedesco Assunta — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 2500 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Modello X — Data della ricevuta: 4 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Tripoli — Intestazione della ricevuta: Luglio Giuseppina fu Biagio in Rossi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 500.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI E DEI RIFORMATORI

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 26 gennaio 1928-VI.

Diploma di 1° grado.

Gamaleri cav. Luigi.

Diploma di 2° grado.

De Ambrosi Silvia.
Valentino don Salvatore.
Stracca comm. dott. Giuseppe.
Baldassarri sac. Raffaele.
Morandi don Giovanni Maria.
Vincifori cav. dott. Giuseppe.
Troya comm. Ottorino.

Diploma di 3° grado.

Lo Piano Giuseppe.
Ciotti Amedeo.
Soro Laura.
Tura avv. cav. uff. Alfredo.
Moltedo cav. Edmondo.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 3 del 1928.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste a Bona (Algeria);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza n. 1 del 18 gennaio 1927, riguardante le provenienze da Bona, è revocata.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: MESSEA.

Ordinanza di sanità marittima n. 4 del 1928.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione del colera a Batavia (Giava);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza n. 14 del 27 novembre 1927 riguardante le provenienze da Batavia è revocata.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: MESSEA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.